



Regione Siciliana



Protocollo nr. : 0006829
del 02/07/2015
Ente: CEFPAS
A00:



**Richiesta di Offerta (RdO) n. 885404 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA
per la fornitura del servizio di pulizia**

CIG ZC21539596

CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1. Oggetto e importo dell'appalto

Il CEFPAS intende affidare a codesta Società, mediante una Richiesta di Offerta (RdO) con unico fornitore, ai sensi degli artt. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il servizio di pulizia dei locali del CEFPAS per n. 3 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'importo presunto del contratto è stato stimato pari a complessivi **€ 38.906,07 IVA esclusa**, di cui:

- **€ 27.367,59 IVA esclusa** per le attività di pulizia ordinarie "a canone" (es. pulizia uffici, aree esterne a verde, aiuole, taglio siepi e prato, irrigazione), da eseguire ordinariamente e con carattere di continuità;
- **€ 11.538,48 IVA esclusa** per le attività di pulizia "a richiesta" (aule didattiche e camere), da eseguire dietro specifici ordinativi da parte del Cefpas.

Art. 2. Requisiti di partecipazione

Codesta Società, partecipante al presente procedimento di gara, garantisce l'esattezza, la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e conferma, in particolare, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 già dichiarati all'atto della domanda di Registrazione o Abilitazione al bando "SIA 104 - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE-SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE", a cui fa riferimento il servizio oggetto del presente incarico.

Per la partecipazione alla presente gara è, comunque, richiesta **a pena di esclusione** la compilazione dell' "Allegato I", contenente le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Il CEFPAS si riserva la facoltà di procedere alla verifica d'ufficio dei suddetti requisiti generali di partecipazione, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006. Qualora le dichiarazioni rese non siano corrispondenti al vero, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla gara, **codesta Società dovrà restituire, a pena di esclusione, il presente documento firmato per accettazione dal rappresentante legale, unitamente a copia del documento di riconoscimento del firmatario.**

Art. 3. Criterio di aggiudicazione

La presente RDO verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006.

Codesta Società dovrà pertanto offrire **un prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta, solo per le prestazioni a canone, pari a € 27.367,59 IVA esclusa.**

Non sarà accettata un'offerta che preveda eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente documento, ovvero che sia sottoposta a condizione, ovvero incompleta e/o parziale.

Rimane riservato all'insindacabile giudizio del Cefpas non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, qualora l'offerta venisse considerata non conveniente ovvero non conforme al principio di congruità ovvero non confacente alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Art. 4. Contenuto del servizio

Le diverse prestazioni oggetto dell'appalto, le relative modalità di esecuzione, le frequenze periodiche di ciascuna di esse nonché lo standard del servizio sono dettagliati nel Capitolato Tecnico di gara, cui si fa espresso rinvio.

Art. 5. Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo spettante a fronte del servizio prestato si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ad esclusione dell'I.V.A. e degli eventuali oneri per la sicurezza da interferenze, che dovesse riscontrare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Cefpas (RSPP).

L'Ente appaltante procederà al pagamento nel modo di seguito indicato:

- **per le attività "a canone"**: sarà corrisposto un canone mensile calcolato in ragione di 1/3 dell'importo di aggiudicazione;
- **per le attività "a richiesta"**: saranno pagate solo le prestazioni effettivamente eseguite a fronte di un ordinativo da parte del Cefpas, sulla base dei costi unitari indicati nel Capitolato tecnico, sezione "Pulizia Aule" e "Pulizia Camere".

Il Cefpas procederà al pagamento dietro presentazione di regolare fattura mensile, unitamente all'attestazione di regolare esecuzione del servizio, rilasciata da un funzionario del Centro, subordinatamente all'esito

positivo dei controlli effettuati circa la correttezza degli addebiti esposti e del servizio svolto rispetto a quanto previsto nel presente documento e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare.

Art. 6. Referente della Società

La Società dovrà designare all'interno della propria organizzazione un referente di provata capacità e massima cortesia e disponibilità, con funzioni di raccordo con il CEFPAS, al quale rivolgersi per richieste, informazioni, comunicazioni relative al rapporto contrattuale nonché per eventuali problemi in merito all'esecuzione delle prestazioni appaltate e per l'accertamento di eventuali danni.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto rappresentante, il cui nominativo dovrà essere fornito al Cefpas anteriormente alla decorrenza del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società stessa.

Art. 7. Obblighi della Società

Codesta Società è tenuta a fornire tutte le prestazioni occorrenti per una perfetta esecuzione del servizio, con impiego di personale professionalmente e numericamente adeguato. Tale personale, che deve essere assunto a norma di legge e registrato regolarmente nei libri paga e matricola, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità della Società, sia nei confronti del committente, che nei confronti di terzi.

La Società è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché in materia di tutela dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Tutte le attività dovranno essere svolte nella piena osservanza di tutte le norme vigenti in materia di "Prevenzione infortuni" e "Igiene del lavoro" e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. La Società dovrà, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritiene opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Si obbliga, altresì, a provvedere, a cura e spese proprie e sotto la propria responsabilità, in ossequio al D.Lgs. 81/08, a tutto quanto occorre per garantire la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette al servizio, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza il CEFPAS da ogni e qualsiasi responsabilità.

La Società si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme sull'impiego di prodotti chimici non nocivi (essendo l'uso dei prodotti nocivi assolutamente vietato).

La Società, riconoscendo espressamente che nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il proprio personale ed il CEFPAS (quest'ultimo risulta, quindi, estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica dovesse insorgere tra la ditta ed i suoi dipendenti durante il periodo di svolgimento del servizio) si impegna ad effettuare quanto segue:



- assumere la responsabilità di ogni danno arrecato dal proprio personale, durante il servizio, a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare al CEFPAS in conseguenza dell'espletamento del servizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c.;
- provvedere alle assicurazioni obbligatorie dei dipendenti, uniformandosi a tutte le norme vigenti in materia ed a quelle che dovessero essere emanate nel corso del rapporto contrattuale, con esonero dell'Amministrazione committente da ogni responsabilità;
- adempiere a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di igiene e sicurezza sul lavoro, così come stabilito dalla normativa vigente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali e assicurativi per gli operatori è a rischio e spesa della Società, la quale non potrà pretendere dal Cefpas compensi o indennizzi di sorta;
- fare ricorso esclusivamente a mano d'opera assunta nel rispetto della legge e dei contratti/accordi suindicati, garantendo le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge il servizio;
- dotare il personale di dispositivi di protezione individuali, ove necessari, e di appositi cartellini di identificazione, corredati di fotografia, anche al fine di evitare l'accesso di estranei al Centro e con obbligo, per ciascuno, di portare ben visibile il suindicato cartellino di identificazione durante il periodo di presenza all'interno del CEFPAS;
- impegnarsi a comunicare preventivamente al Cefpas ogni eventuale variazione del personale utilizzato nell'appalto.

La Società si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra, questa Amministrazione acquisirà, presso i competenti uffici, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la posizione contributiva e previdenziale della ditta. Nel caso in cui tale documento segnali un'inadempienza contributiva, questa stazione appaltante procederà ad attivare gli adempimenti previsti in materia dal Codice dei contratti e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 207/2010.

Art. 8. Inadempiimenti e penalità e risoluzione del contratto

Il CEFPAS effettuerà un monitoraggio continuo in ordine allo svolgimento del servizio e in ordine al rispetto di quanto indicato nel presente documento e nel Capitolato tecnico, contenente il programma delle attività che la Società è tenuta ad effettuare nel periodo, e che sarà firmato per ricevuta dall'incaricato della Società.

Ove si verificassero inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà data comunicazione formale o informale alla Società, la quale sarà tenuta ad adottare immediatamente i rimedi necessari per evitare il ripetersi degli inconvenienti segnalati.

Il CEFPAS, in caso di inadempienze ha facoltà di ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione dei servizi necessari per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile o non conveniente, il CEFPAS potrà provvedere a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite, che verrà portato in detrazione dal credito risultante dalla prima fattura in scadenza, senza bisogno di particolari procedimenti o formalità.

Il CEFPAS, inoltre, si riserva di applicare delle penali commisurate alla gravità delle inadempienze. Anche in questo caso, l'importo delle penali potrà essere recuperato mediante trattenuta sugli importi dovuti alla Società senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra formalità, quali procedimenti giudiziari e/o amministrativi.


Ciascuna penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza. La Società avrà facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 3 giorni dalla notifica della contestazione inviata.

Le penalità che il CEFPAS si riserva di applicare sono le seguenti:

1. Inadempimenti vari alle prescrizioni contrattuali: penale da un minimo € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00 in considerazione della gravità dell'inadempimento;
2. Sospensione, abbandono, mancata o irregolare effettuazione da parte della Società di uno o più servizi:
 - penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quello fissato per l'esecuzione;
 - in caso di mancata effettuazione delle prestazioni il CEFPAS applicherà una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo del contratto.
3. Impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza e di qualità del servizio di pulizia: € 100,00;
4. Mancato raggiungimento degli standard del servizio definiti nel Capitolato tecnico: penale da un minimo € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00 in considerazione della gravità dell'inadempimento;
5. Comportamento del personale della Società non corretto e, comunque, non consono all'ambiente nel quale si svolge il servizio: € 100,00;
6. Casi di gravi errori professionali: penale da un minimo € 400,00 ad un massimo di € 4.000,00 in considerazione della gravità dell'inadempimento. Costituiscono casi di grave errore professionale i seguenti:
 - grave violazione degli obblighi contrattuali;
 - ripetuta mancanza o non regolare esecuzione, nei modi e nei tempi previsti, di una o più delle prestazioni descritte nel Capitolato tecnico;
 - comportamento illecito, scorretto, scortese o invadente da parte del personale della Società, soprattutto nei confronti di corsisti ed ospiti della struttura ricettiva.

Il compimento di un grave errore professionale o di una grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Cefpas costituisce, inoltre, causa di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lett. f) del D.Lgs. 163/2006.

La richiesta e/o il pagamento delle suindicate penali non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo al pagamento della medesima penale.



In caso di mancata osservanza delle disposizioni contrattuali e di legge il Cefpas si riserva di procedere alla segnalazione a Consip SpA della violazione delle regole del Mercato Elettronico stabilite dall'art. 55 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione".

Inoltre, in tutti i sopraindicati casi di applicazione delle penali, resta salvo il diritto del CEFPAS al risarcimento degli eventuali ulteriori danni nonché la possibilità di fare luogo alla procedura di risoluzione contrattuale, mediante dichiarazione unilaterale diretta ad avvalersi della presente clausola risolutiva.

In ogni caso si conviene che il Cefpas potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06.

Il Cefpas si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, motivi di carattere economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di comunicazione del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Cefpas.

Art. 9. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Cefpas procederà alla risoluzione del contratto qualora nel corso della sua durata, fosse disponibile una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto del contratto.

Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo spettante alla Società verrà pagato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente indicato al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

Art. 11. Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il foro di Caltanissetta.

Art. 12. Rinvio

Si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Lomaglio)



Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ nella qualità di _____ della società
_____ con sede legale in
_____ dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di quanto indicato nel presente documento e di accettarne il
contenuto.

TIMBRO E FIRMA

Per accettazione espressa degli artt. 1-2-3-7-8-9-10-11 del presente documento.

TIMBRO E FIRMA



